

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1391

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori COZZOLINO, MACERATINI, DEMASI
e PONTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1996

Modifica della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia
dell'istituto di difensore civico

ONOREVOLI SENATORI. - A sei anni dall'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali, l'istituto del difensore civico resta sostanzialmente ancora inattuato. Sono poche le provincie che si sono dotate di tale importante figura, dando concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142; purtroppo però, anche in tali rari casi, la scelta è caduta molto spesso su personaggi designati attraverso il gioco dei partiti politici o delle maggioranze. Pertanto tale istituto o è svuotato del suo contenuto o è completamente disatteso nella sua realizzazione.

Nei comuni la situazione è forse più drammatica, poichè solo il 5 per cento dei comuni italiani, peraltro solo quelli a più bassa densità di popolazione, ha un difensore civico.

Confrontando la situazione italiana con quella di altri Paesi democratici - un esempio per tutti è la Scandinavia con l'*Ombud-*

smán, dobbiamo tristemente concludere di trovarci un passo indietro: l'istituto non assolve alle funzioni per le quali era stato predisposto, ovvero garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e il triste risultato è l'allontanamento di quest'ultima dal cittadino.

La crisi delle istituzioni che sta drammaticamente investendo l'Italia in questo momento storico trova una delle sue tante ragioni d'essere proprio nel distacco tra l'uomo comune e lo Stato, in qualsiasi forma esso si manifesti; tale rapporto va riequilibrato, lo Stato deve essere avvicinato al cittadino perchè egli deve essere in grado di capire e deve sentirsi tutelato e garantito.

Il presente disegno di legge, partendo proprio da tali considerazioni, cerca di trovare una soluzione al problema. L'obiettivo è rendere l'organo del difensore civico autonomo ed efficiente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

1. L'articolo 8 della legge n. 142 del 1990 è sostituito dai seguenti:

«Art. 8. - 1. Comuni e province devono insediare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, inadempimenti e prevaricazioni delle amministrazioni e vigilare sul normale svolgimento della vita amministrativa degli enti stessi.

2. Il difensore civico segnala i propri rilievi al sindaco o al presidente della provincia con relazione scritta entro trenta giorni dall'accertamento di mancanze, inadempienze, prevaricazioni. Il sindaco o il presidente della provincia hanno l'obbligo di iscrivere le relazioni pervenute dal difensore civico al primo punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale o del consiglio provinciale immediatamente successivo alla data di inoltro delle relazioni stesse.

3. Per la presentazione della candidatura valgono le stesse modalità seguite per la elezione del sindaco e del presidente della provincia. Le elezioni si svolgono in un unico turno ed è eletto difensore civico il candidato che raggiunge la maggioranza relativa dei voti validi. Sono ammessi a votare i cittadini che ne abbiano diritto dal diciottesimo anno di età. Le elezioni si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 di una giornata festiva domenicale e lo scrutinio inizia entro un'ora dalla chiusura dei seggi elettorali. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.

4. Il difensore civico deve essere fornito di mezzi e personale sufficiente allo svolgimento della funzione con carattere di effettività ed incisività.

5. La carica di difensore civico è incompatibile con impieghi pubblici e privati.

Art. 8-bis. - 1. La candidatura all'elezione alla carica di difensore civico è subordinata

al possesso del titolo di laurea o in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o equipollenti intendendosi per tali quelle discipline che conferiscano competenza in materia giuridica.

Art. 8-ter. - 1. Per il difensore civico valgono le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previsti dalla legge rispettivamente per i sindaci e i presidenti delle province».